



71794-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: "*I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa*";

VISTO l'accordo in data 17.12.2012, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **Deutsche Lufthansa AG**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento mobilità, come previsto dal citato articolo 2, comma 1 della legge n. 166, del 27.10.2008, per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data dei licenziamenti per un massimo di 22 lavoratori in forza presso la società,;

VISTA l'istanza con la quale la società **Deutsche Lufthansa AG**, ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della

*M. G. Mey*



71794-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

legge n. 166 del 27.10.2008, per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data dei licenziamenti per n. 17 lavoratori in forza presso la società;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in favore di 17 lavoratori dipendenti dalla società **Deutsche Lufthansa AG**, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, per un periodo di 36 mesi dalla data dei licenziamenti;

**DECRETA**

**ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 17.12.2012 per un periodo di 36 mesi dalla data dei licenziamenti intervenuti il 31.12.2012 per n. 17 lavoratori della società **Deutsche Lufthansa AG** con sede in Milano :

- unità di Milano n. 17 lavoratori  
matricola INPS: 4946997943



71794-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**ART. 2**

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

*10/*  
*Lucy*



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

71794-

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Roma, 17 MAR. 2013

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Elsa Fornero

Deutsche Lufthansa AG

*W* *Fornero*